



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E
DELL'IPPICA
PQAI IV

Prot. n. 65138 – Pubblicata nella G.U.R.I. Serie Generale n 208 del 06.09.2016

Proposta di modifica del nome della Indicazione Geografica Tipica dei vini da “delle Venezie” a “Trevenezie” e del relativo disciplinare di produzione

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del Decreto Ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del Decreto Legislativo n. 61/2010:

ESAMINATA la documentata domanda presentata dall' Associazione temporanea di scopo senza finalità di lucro “Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti”, intesa ad ottenere la modifica della Indicazione Geografica Tipica dei vini da “delle Venezie” a “Trevenezie” e del relativo disciplinare di produzione, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 4 del citato D.M. 7 novembre 2012;

CONSIDERATO che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del D.M. 7 novembre 2012 e, in particolare:

- è stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Provincia Autonoma di Trento;
- è stata tenuta in data 30 agosto 2016 la riunione di pubblico accertamento, presso i locali della Fiera di Verona, Viale del Lavoro, 8 - Verona, con la partecipazione di enti territoriali, organizzazioni di categoria vitivinicole, produttori ed operatori economici interessati;
- è stato acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 61/2010, espresso nella riunione del 2 settembre 2016, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica della Indicazione Geografica Tipica dei vini da “delle Venezie” a “Trevenezie” e del relativo disciplinare di produzione;

PROVVEDE, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato D.M. 7 novembre 2012, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica della Indicazione Geografica Tipica dei vini da “delle Venezie” a “Trevenezie” e del relativo disciplinare di produzione.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica della denominazione e del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell'imposta di bollo” e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Ufficio PQAI IV – Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it – entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.

Roma, li 5 set. 2016

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Francesco Saverio Abate

PROPOSTA DI MODIFICA DEL NOME DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DA “DELLE VENEZIE” A “TREVENEZIE” E DEL RELATIVO DISCIPLINARE DI PRODUZIONE.

L’indicazione Geografica Tipica dei vini “delle Venezie”, così come approvata con D.M. 21 novembre 1995 (G.U. n. 297 del 21.12.1995) e il relativo disciplinare di produzione, come da ultimo modificato con D.M. 7 marzo 2014 (pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP), sono modificati come segue:

- A) il nome della IGT “delle Venezie” è modificato in “Trevenezie”. Tale modifica è riportata in tutto l’articolato del disciplinare;
- B) il disciplinare di produzione è modificato come segue:
- 1) All’articolo 2, comma 3, la frase *“ad esclusione del vitigno Marzemino”* è sostituita con la frase *“ad esclusione dei vitigni Marzemino e Pinot grigio.”*.
 - 2) All’articolo 2, dal comma 5 e successivi comma, nonché nel successivo articolato, è cancellata la tipologia di prodotto riferita alla specificazione di vitigno “Pinot grigio”.
 - 3) All’articolo 2, al termine del penultimo comma, la frase *“alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria”* è sostituita dal seguente disposto: *“alle seguenti condizioni:*
 - *il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento;*
 - *l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione e colore;*
 - *il quantitativo di uva utilizzata del vitigno presente nella misura minore non deve essere inferiore al 15% del totale.”*.
 - 4) All’articolo 4, dopo il 2° comma, è inserito il seguente comma: *“La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, della varietà Pinot grigio destinata esclusivamente alla produzione di vini bianchi, anche nelle diverse tipologie, non può essere superiore a tonnellate 19.”*.
 - 5) All’articolo 7, dopo l’ultimo comma, è inserito il seguente comma:
“E’ vietato riportare nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica ‘Trevenezie’ il riferimento alla varietà Pinot grigio.”.
 - 6) All’articolo 8, nell’ambito della descrizione dei “Fattori umani e storici”, al termine dell’ultimo comma è inserito il seguente periodo: *“In tale occasione si decise di utilizzare tra i vari nomi sopra riportati (Tre Venezie, Le Venezie, delle Venezie) il termine ‘Trevenezie’.”*.